

IN BREVE n. 16 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese MARZO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 17 aprile 2023 riferito al mese di marzo 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0									
%	+9,8	+8,9	+7,4									

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: marzo 2023 - data di pubblicazione: 17 aprile 2023 - prossima diffusione: 16 maggio 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 7,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 14,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Marzo 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,0**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **0,37500**.

ONAO SI COMUNICA dal sito

DIFFERIMENTO TERMINI PREMIO DI STUDIO 2021/2022 E ALTRE MISURE.

Si informa che, a causa degli effetti della **pandemia COVID-19** e tenuto conto anche della **proroga dell'anno accademico 2021/2022** stabilita dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAO SI, con delibera n. 31 del 25 marzo 2023, ha stabilito di adottare le seguenti misure in favore degli studenti assistiti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto:

- **PREMIO DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2021/2022 (assistiti universitari)**

Viene differito, **dal 30 aprile 2023 al 31 luglio 2023**, il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del premio di studio relativo all'anno accademico 2021/2022 e per l'acquisizione dei requisiti di merito: superamento di tutti gli esami previsti per l'anno di corso frequentato nell'anno accademico 2021/2022 con una media di almeno 24/30 ed essere in regola con il corso di studio (no ripetenze, no fuori corso, no prolungamenti oltre la durata legale/normale del corso di laurea).

- **CONTRIBUTO BASE ASSISTITI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

Viene differito al **31 luglio 2023** il termine per l'acquisizione dei requisiti di merito previsti per l'assegnazione del contributo base a domicilio agli assistiti universitari per l'anno accademico 2022/2023. Pertanto, per gli assistiti che non hanno ancora confermato il contributo base a domicilio per l'anno accademico 2022/2023, potranno essere presi in considerazione anche gli esami e i crediti formativi universitari acquisiti entro il 31 luglio 2023.

Per gli assistiti universitari che hanno già chiesto ed ottenuto l'assegnazione del contributo base a domicilio per l'anno accademico 2022/2023 non cambia nulla: si conferma che la seconda rata del contributo base a domicilio 2022/2023 sarà regolarmente erogata, come di consueto, alla fine del mese di maggio 2023.

L'Ufficio Assistenza (numeri telefonici **0755869-230-511** email assistenza@onaosi.it) è a disposizione per qualsiasi chiarimento

DUE PREMI DA € 2.500 AGLI ORFANI ASSISTITI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA NELL'A/A 2021/2022 CON IL MASSIMO DEI VOTI E LA LODE.

Scadenza: 10 luglio 2023

Il premio di laurea viene finanziato con i fondi erogati annualmente dal **dott. Ludovico Ragnotti**, in memoria del padre, il capitano medico **prof. dott. Ercole Ragnotti** caduto in guerra mentre prestava soccorso ai feriti.

Il Premio di euro 2500 cadauno sarà assegnato a **n. 2 assistiti** che non abbiano compiuto 30 anni alla scadenza del Bando, ammessi alle prestazioni ONAOSI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto in qualità di orfani di Sanitario contribuente ONAOSI che abbiano conseguito nell'anno accademico 2021/2022 la **laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia** con la votazione di **110/110 e lode**, in regola con il corso di studi (senza ripetenze né fuori corso né prolungamenti degli anni di iscrizione oltre la durata legale/normale del corso di laurea). Il premio sarà assegnato agli assistiti con il **reddito familiare più basso**.

Le domande dovranno pervenire tramite email all'indirizzo di posta elettronica

scuola.formazione@onaosi.it

(avendo cura di non superare la quota di 10 MB), a pena di decadenza, **entro e non oltre il 10 luglio 2023**.

Per maggiori informazioni relative al Premio è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (**075/5869531**, centralino **075/5869511**) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00 oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

[Scarica il Bando e la modulistica](#)

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI DI CONTRIBUENTI ONAOSI IN CASO DI DECESSO DEL GENITORE NON CONTRIBUENTE EX ART. 5 COMMI 1,2 STATUTO

Scadenza: 02 maggio 2023

Per l'anno scolastico e accademico 2022/2023 la **Fondazione ONAOSI**, pubblica un bando a favore dei **figli di contribuenti ONAOSI** per l'erogazione di un **contributo economico in caso di decesso del genitore non contribuente** rivolto anche agli studenti universitari.

Scarica la modulistica: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2593/contributo-economico-a-favore-dei-figli-di-contribuenti-onaosi->

LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ANNO ACCADEMICO E SCOLASTICO 2022/2023 È POSTICIPATA.

Aggiornamento del 6 aprile 2023

Si informano gli assistiti che i Ministeri vigilanti hanno approvato in data 5 aprile 2023 la nuova regolamentazione del contributo in denaro per "**soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera**".

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la modulistica per richiedere il contributo e sarà comunicata la **nuova scadenza di presentazione** delle domande.

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altre fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto).

Per informazioni relative al contributo é possibile contattare telefonicamente l'**Ufficio Assistenza** al n. **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**, nella fascia oraria **9-13**, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica assistenza@onaosi.it.

ANZIANO o VECCHIO? (mpe)

Nessuno lo dice, ma è chiaro quello che viene scritto dietro le quinte: è scomodo, inutile, costoso e chi più ne ha ne metta...e nessuno ricorda quello che ha fatto o i sacrifici e ne vengono dimenticati i diritti conseguenziali ai doveri ottemperati.

Dopo anni di fior di contribuzione a valore reale, con la scarsa forza contrattuale del pensionato, egli ritira una pensione molte volte da fame diventata un debito di valuta e non di valore; lo Stato, notate bene, per il mancato riconoscimento di un diritto pagato adduce illogici motivi di bilancio.

Più che un mancato rispetto di un diritto, ciò sembra piuttosto un furto, un furto verso coloro che hanno prodotto per la collettività essendo depauperati per una cattiva gestione di altri.

Purtroppo nel nostro attuale sistema sociale la parola «vecchio, vecchio, vecchio» grava sempre più con una certa insistenza, con una certa ghetizzazione di persona ormai inutile e pesante alla società, intristendola nello sbattergli in faccia una situazione molto avvilita specialmente per chi è consapevole di aver dato al Paese, ma si vede sempre più depauperato dei suoi diritti di fronte all'imperante dio soldo, un limone da spremere, un possibile bancomat facile da usare.

E ... cari politici, riconosciamo, dunque, e rispettiamo l'anziano e i suoi diritti maturati dopo anni di onesto lavoro e fior di tasse pagate.

BONUS TRASPORTI - DOMANDE DAL 17 APRILE

Il contributo fino a 60 euro sarà riconosciuto a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro (decreto n. 4/2023 del ministro del lavoro).

La domanda andrà presentata telematicamente a partire dalle ore 8 del 17 aprile 2023 (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica - Cie)

ALLEGATI A PARTE - DM Min. Lavoro n.4/2023 (allegato 093)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato ad AFM – Associazione Fratelli Mattei per le vittime del terrorismo**

Data di emissione: 16 aprile 2023

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, nell'80° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 18 aprile 2023

**PROGRAMMA DEL
58° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.EV
Palermo 19/5 -23/5/2023
Splendid Hotel La Torre
Via Piano di Gallo 11 – Mondello di Palermo**

VENERDI' 19 MAGGIO:

Arrivo dei Partecipanti e sistemazione in Hotel

20.30: Cena

21.30: Comitato Direttivo Nazionale

SABATO 20 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30: Inaugurazione Congresso

- Relazione del Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.
- Saluto Autorità
- Nomina e insediamento cariche congressuali

13.00: Pranzo

15.30: Consiglio Nazionale.

18.00: Villa Magnisi: Aperitivo offerto dal Presidente dell'Ordine dei Medici

21.00: Cena

22.00: Serata musicale

DOMENICA 21 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30-10.30: Relazione del Tesoriere e discussione

10.30-12.00: Interventi preordinati:

- Ore 10.30 - Marco Perelli Ercolini: **“Tassa sulla vedovanza”**
- Ore 10.45 - Antonino Arcoraci: **“Ambiente e salute”**
- Ore 11.00 - Maria Gabriella Filippazzo: **“La dieta mediterranea: strumento documentato di prevenzione primaria per le patologie cronico degenerative”**
- Ore 11.15 - Francesco Caruso: **“L’olio di oliva quale farmaco”**
- Ore 11.30 - Danilo Mazzacane: **“Il ruolo della prevenzione nella relazione tra occhio e alimentazione”**

11.45-13.00: Lavori congressuali e scadenza presentazione degli Ordini del Giorno

13.30: Pranzo

16.00: Visita al Duomo di Monreale

20.30: Cena

LUNEDI' 22 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

9.30-12.30: Visita guidata della città: Palazzo dei Normanni – Reggia – Cappella Palatina

13.00: Pranzo

16.00-19.00: Lavori congressuali

- Discussione Ordini del Giorno e votazione Mozione finale
- Conclusioni del Presidente chiusura del Congresso

21.00: Cena Sociale

22.30: Spettacolo di cabaret

MARTEDI' 23 MAGGIO:

7.30-9.00: Colazione

Partenze dei signori congressisti

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

- Michele Poerio
- Piero Leo
- Maria Gabriella Filippazzo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

- Letizia Molino (Vice Presidente Nazionale e Presidente Provinciale Feder.S.P.eV. di Palermo)
- Alfonso Di Bona (Tesoriere Provinciale Feder.S.P.eV. di Palermo)
- Maria Gabriella Filippazzo (Segreteria Prov. Feder.S.P.eV. di Palermo)

GLI OSPEDALI TRATTENGONO AI MEDICI CIFRE SUPERIORI AGLI AUMENTI DEL NUOVO CONTRATTO. I NUMERI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO da DoctoreNews di mercoledì 19 aprile 2023

[Gli ospedali trattengono ai medici cifre superiori agli aumenti del nuovo contratto. I numeri della Ragioneria dello Stato \(doctor33.it\)](#)

Nel contratto dei medici ospedalieri per il triennio 2019-21 sono in gioco oltre 600 milioni, una cifra più alta del precedente rinnovo. Tuttavia, gli aumenti che deriveranno dalla trattativa in corso sono inferiori a quanto hanno perso questi stessi medici per il mancato utilizzo "in toto" nelle regioni dei fondi aziendali del Servizio sanitario nazionale: trattamento accessorio, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PER MACRO-LESIONI: I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

11 maggio 2023 Convegno organizzato a Bologna da AIDA Emilia Romagna e dedicato all'approfondimento della *sentenza n. 31574/2022 della Terza Sezione civile della Cassazione* con la quale vengono dettati i criteri per la trasformazione in "rendita vitalizia" del risarcimento per il danno alla salute.

Il Convegno costituisce l'occasione per una quanto mai critica analisi del provvedimento e delle sue rilevanti implicazioni nel mondo assicurativo.

La partecipazione al Convegno è gratuita previa conferma a mezzo mail da indirizzare a

info@aidaemiliaromagna.it

ALLEGATI A PARTE - Locandina del Congresso (allegato 094)

IL CONVIVENTE PRENDE LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ? da Enpam Previdenza n.13 del 14 aprile 2023 a cura della Redazione - Lettere al giornale

Quando due persone sono conviventi e non sposate, il convivente del contribuente ha diritto alla pensione di reversibilità? Mentre per i figli come funziona?

Gentile Dottore,

per la legge italiana, per avere diritto alla pensione di reversibilità, la coppia deve essere formalizzata attraverso un istituto giuridico (matrimonio o unione civile nel caso di coppie dello stesso sesso). Per questo motivo il convivente, privo di riconoscimento giuridico equiparato al matrimonio, non può beneficiare della pensione di reversibilità.

I figli invece sono comunque tutelati fino ai 26 anni se sono studenti, sino ai 21 se non lo sono.

IN SICILIA SI UNIFORMANO I CRITERI PER LA NOMINA DI CONSULENTI E PERITI da Enpam Previdenza n.13 del 14 aprile 2023

Medici, avvocati e magistrati di Palermo ridefiniscono il sistema di selezione degli esperti della sanità che vengono interpellati nei processi.

Tribunale, Ordine dei medici e Ordine degli avvocati della provincia hanno firmato un protocollo di intesa che ridefinisce i requisiti e le modalità di gestione e controllo degli albi dei consulenti tecnici e dei periti. Il documento, che tra l'altro parifica le figure dell'odontoiatra e del medico di medicina generale ai medici specializzati, è stato formulato con l'obiettivo di garantire la massima competenza e trasparenza dei consulenti e periti medici che operano all'interno del sistema giudiziario e che spesso si trovano a formulare un parere professionale quando ad essere sotto processo è l'operato di un collega.

Il protocollo pilota, che mira ad essere esteso agli iscritti di tutto il territorio regionale, è stato siglato dai rispettivi presidenti: Antonio Balsamo per il Tribunale, Salvatore Amato per l'Ordine dei medici e Dario Greco per quello degli avvocati.

LA SPECIALE COMPETENZA

Tra i concetti fondamentali trattati nell'accordo c'è quello della speciale competenza di consulenti e periti, che il testo definisce anche in base agli anni di esercizio della professione successivi alla specializzazione. Il protocollo prevede un minimo di cinque anni per gli specializzati, che diventano dieci per i medici di medicina generale. È di dieci anni di professione dall'abilitazione medica il requisito stabilito per i dentisti che non hanno conseguito un titolo di specializzazione post laurea.

Secondo le nuove regole, la speciale competenza necessaria nei tribunali è stabilita, oltre che dalla specializzazione, dal curriculum scientifico e formativo (corsi Ecm e di perfezionamento, master universitari), dalle esperienze professionali, dalle posizioni ricoperte e dalle consulenze prestate. Un criterio di valutazione di consulenti e periti è relativo anche alle attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche e ai riconoscimenti accademici.

LA SCELTA DI CONSULENTI E PERITI

La scelta del perito o del consulente resta in capo al tribunale, mentre al Comitato al quale partecipa una rappresentanza dell'Ordine dei medici spetta il compito di gestire l'albo, segnalare attraverso gli Ordini le migliori professionalità, irrogare sanzioni e vigilare sul rispetto dei requisiti degli iscritti, periodicamente e a campione, comunicando eventuali incongruenze al presidente del tribunale.

L'accordo, infine, prevede la realizzazione di un software da destinare ai tribunali per la tenuta degli elenchi, che dia piena accessibilità telematica agli albi e ai fascicoli personali dei professionisti da parte degli uffici giudiziari.

Scarica il [Protocollo Intesa Tribunale Omceo Ordine avvocati](#)

730 PRECOMPILATO AL VIA DAL 2 MAGGIO

Dal 2 maggio i contribuenti potranno visionare il 730 costruito dall'Agenzia delle entrate e provvedere alla modifica, accettazione e invio a partire dall'11 maggio.

REDDITI ON LINE: LA PRIVACY NON BATTE LA TRASPARENZA da Italia

Oggi di mercoledì 19 aprile 2023 pag.29

Dlgs 33/2013: il diritto di trasparenza prevale rispetto ad altri interessi compreso anche quello della riservatezza.

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE DEL PREMIO DI RISULTATO NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 296 del 14 aprile 2023](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento, da parte dei lavoratori di società a partecipazione pubblica, del regime agevolato di tassazione delle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, qualora sia stato raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate (n. 196 del 14 aprile 2023)

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui «*premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*».

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 25 marzo 2016 (di seguito, il decreto), contenente le disposizioni attuative all'articolo 2, comma 1, definisce i "premi di risultato" come «*somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione*».

Su tale disposizione sono stati forniti chiarimenti nelle circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5 per cento, come disposto dall'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve «prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».

Ai fini dell'applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della legge di Stabilità 2016 stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga «in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», il quale, in particolare, stabilisce che, salvo diversa previsione, «per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria».

Resta fermo che tali contratti devono, pertanto, individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

La citata circolare n. 28/E del 2016 chiarisce che per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi del comma 186 della legge di Stabilità 2016, l'agevolazione risulta riservata ai lavoratori del settore privato. A tal fine, tale documento richiama la circolare 22 ottobre 2008, n. 59 (par. 15) nella quale è stato chiarito che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia «tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

La citata circolare n. 28/E del 2016, inoltre, ha chiarito che «Nell’ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale».

Nel caso in esame, l’Istante, chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerata l’attività svolta, ovvero l’erogazione di servizi pubblici.

A tal riguardo la circolare 28/E del 2016 al paragrafo 1.1 intitolato ”Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione”, chiarisce che «nell’ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (con nota del 13 marzo 2015), fornendo un parere alla scrivente ha chiarito che, secondo quanto precisato dalla circolare n. 59 del 2008, l’espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso atecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.

Tale orientamento interpretativo può ritenersi, in linea di principio, aderente anche al contenuto del comma 186 dell’articolo 1 della legge di Stabilità, naturalmente nella misura in cui risultino comunque rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa agevolativa con riferimento, in particolare, alla correlazione tra i premi e i requisiti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione come definiti dalla contrattazione collettiva secondo le indicazioni del Decreto».

Nel caso in esame, secondo quanto dichiarato, alla società istante «deve essere attribuita la natura giuridica disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in ”house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».

Pertanto, nel presupposto che la società non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, sentito anche il competente Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene applicabile il regime agevolato di cui ai commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI MAGGIO 2023 da

DplMo - fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di maggio 2023**.

Data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 2 maggio.

Trattenute fiscali: IRPEF a titolo di acconto – addizionali regionali e comunali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di maggio vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF e all'addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative all'anno di imposta 2022.

Si ricorda che queste ultime trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell'anno d'imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

Gli esiti di tali operazioni di verifica possono aver determinato conguagli di imposta a debito o a credito del titolare di pensione.

Gli eventuali importi a credito sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione.

Per il **recupero dei conguagli a debito**, l'INPS deve procedere secondo le modalità di seguito indicate:

- **pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro:** si procede a recuperare il debito d'imposta rateizzando mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
- **pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18.000 euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro:** il debito d'imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione.

Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

Tutti i pensionati che, a seguito dell'applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la **riduzione o l'azzeramento della pensione**, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, visualizzando la sezione dedicata ai conguagli IRPEF. In questa sezione sono riportati l'imponibile complessivo, l'imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l'eventuale residuo debito da trattenere.

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

RIFORMA PENSIONI ASSENTE DAL DEF

Nel Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo Meloni ancora nulla sulla tanto discussa riforma delle pensioni. A fine anno potrebbe ancora succedere qualcosa.